PPOT 1782



## CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni n 61 – 50127 Firenze e-mail: cdd@ordineavvocatifirenze.eu pec: cddfirenze@pec.it

Livorno, 15 Maggio 2021

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Firenze

Ai Consiglieri di Disciplina Forense per il Distretto di Firenze

Oggetto: procedimento disciplinare e legittimo impedimento

Illustri Presidenti, Carissimi Consiglieri,

l'intensificarsi dell'attività del Consiglio di Disciplina ha determinato un aumento delle richieste di rinvii da parte di Colleghi coinvolti nei procedimenti, quali incolpati o quali difensori, e ciò sia nella fase istruttoria (audizioni) sia soprattutto nella fase "dibattimentale", con conseguente disappunto quando tali richieste non sono accolte, talvolta addirittura manifestato richiamando, riterrei in modo inappropriato, l'attenzione dovuta al dovere di colleganza.

Ho ritenuto dunque opportuno chiarire alcuni aspetti della questione sia per giusta informativa agli Ordini, sia per anticipare ed evitare possibili polemiche ed incomprensioni, sia anche per contribuire a formare un indirizzo univoco delle sezioni nelle relative valutazioni, ferma restando la loro piena autonomia.

Innanzi tutto, è proprio l'intensificarsi della nostra attività a rendere particolarmente difficile e gravosa la ricalendarizzazione di una audizione o di un dibattimento disciplinare: faccio presente che entro la fine di Luglio sono già fissati 74 "dibattimenti" e 7 audizioni, oltre a tre riunioni plenarie ed al consueto lavoro in sezione.

Ricordo il problema della composizione del Collegio giudicante, formato da cinque Avvocati provenienti dai diversi Fori toscani, ognuno con i propri pregressi impegni personali o professionali che devono essere conciliati con l'attività istituzionale prestata. Peraltro a questo proposito si confida che venga presto alla luce la riforma della legge

professionale, con la riduzione da cinque a tre componenti il Collegio giudicante, anche se - a quanto è stato anticipato - con ogni probabilità la riforma riguarderà i procedimenti successivi e non quelli pendenti.

Inoltre da un anno a questa parte abbiamo il problema della indisponibilità delle aule, atteso che per l'emergenza COVID ci è stato sconsigliato di svolgere le riunioni disciplinari nelle due aule originariamente a nostra disposizione, ed a tal fine ci è stato concesso l'uso dell'Auditorium. A ciò consegue che, allo stato, non possono essere fissati dibattimenti da parte di due sezioni in contemporanea e dunque la disponibilità dei giorni per le udienze si è ulteriormente ristretta.

Ovviamente c'è da tenere conto anche dell'orario e della disponibilità del personale di segreteria (disponibilità invero massima ma della quale chiaramente non possiamo approfittare).

Altra circostanza da tenere presente è l'organizzazione e lo svolgimento dei dibattimenti, spesso imprevedibile nei tempi (analogamente ad ogni altro processo): peraltro viene svolta direttamente dai Consiglieri ogni attività di udienza come la verbalizzazione, la redazione dei provvedimenti e gli adempimenti di contorno, quest'ultimi invero con il supporto di una segretaria che tuttavia, per fare questo, viene sottratta agli ordinari adempimenti (notifiche, comunicazioni, gestione delle pratiche e della varie istanze e memorie, informazioni ecc.), e non sempre sostituita dall'altra stante il diverso orario e le diverse mansioni delle due impiegate.

Infine, ma su questo non voglio essere frainteso, c'è il fatto che la trattazione del procedimento disciplinare è un servizio che 35 Avvocati prestano, certamente avendo scelto di farlo, a titolo completamente onorifico salvo rimborso spese, e che ovviamente può e deve essere esercitato in modo compatibile con l'attività professionale e con le vicende personali di ciascuno. E' comunque di tutta evidenza che, nello scegliere di prestare tale servizio, ciascuno si è impegnato a farlo nel migliore dei modi, ed a fare rinunce, come anche a rinunciarvi qualora si trovasse nell'impossibilità di svolgerlo al meglio non solo e non soltanto in relazione ai propri impegni personali e professionali, ma all'interesse del Consiglio di Disciplina e dell'intera categoria.

Tutto ciò, come ben sappiamo, disvela le caratteristiche del servizio prestato e del procedimento, che tuttavia deve essere rapido ed efficiente: l'efficienza e la rapidità dell'attività amministrativa non può non tener conto delle esigenze personali e professionali dei Consiglieri di Disciplina, e l'uno e l'altro aspetto, da ultimo, non possono certo pregiudicare i legittimi diritti difensivi degli incolpati e dei loro difensori, e soprattutto il giusto ed approfondito processo disciplinare.

Infatti, mentre questa premessa è svolta per contestualizzare in cosa la richiesta di rinvio per impedimento va ad incidere, la questione non è certo sollevata per sminuire o ridurre l'importanza e la centralità del diritto di difesa del segnalato/Incolpato, e neppure a criticare le legittime strategie difensive che questi intenda adottare.

Tuttavia il diritto di difesa deve anche essere calato nel contesto in cui è invocato che è quello di un procedimento disciplinare che, per quanto la sua rilevanza ed incidenza nella vita, personale e professionale di un iscritto, sia assai considerevole, e talvolta addirittura anche maggiore di quella di un processo penale, ha comunque natura amministrativa ed è regolato da norme sue proprie.

In questo contesto è dovere dei Consiglieri contemperare, nel rispetto della legge, le finalità di celerità ed efficienza del procedimento disciplinare con quelle - certo primarie - del diritto di difesa, e quindi è opportuno ricordare quelli che sono i requisiti del legittimo impedimento idoneo all'accoglimento di una richiesta di rinvio.

Il richiamo sul punto è alle norme del codice di procedura penale ed alla loro interpretazione.

Dalla lettura del primo comma dell'art. 420 ter c.p.p. si ricava che giustificabile è l'assenza - e dunque accoglibile la richiesta di rinvio - se dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito (inteso, questo, come quell'avvenimento imprevedibile ed eccezionale, non determinato dall'azione del soggetto, che si inserisce d'improvviso nell'azione rendendola impossibile) e forza maggiore (intesa, questa, come la vis maior cui resistere non potest, ovverosia quella forza esterna che determina la persona a compiere un'azione cui questa non può opporsi) o per altro legittimo impedimento.

La casistica è ovviamente la più varia, ma per quanto riguarda i casi più frequenti, si ricorda che: 1) l'impedimento derivante da malattia deve essere assoluto e come tale certificato; 2) può consistere anche in un concomitante impegno professionale (Cass. Penale 10565/2020); 3) in quest'ultimo caso ha la precedenza l'incombente previamente fissato e, circostanza verificatasi con una certa frequenza, non possono rilevare gli incarichi professionali acquisiti dall'incolpato/segnalato successivamente alla fissazione dell'incombente innanzi al Consiglio di Disciplina.

Ci sono infine altre due circostanze che i Consiglieri sono chiamati a considerare nel decidere sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

La prima riguarda il fatto che, mentre nel procedimento penale è espressamente prevista dall'art. 159 c.p. la sospensione del corso della prescrizione quando sia accolta la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento, nel procedimento disciplinare non vi è una norma analoga, e personalmente escluderei che possa applicarsi in via analogica una norma *contra reum*, ricordando che il richiamo dell'art. 59 let. n) L. 247/2012 è solo alle norme del codice di procedura penale e non a quelle del codice penale.

La seconda riguarda il fatto che, contrariamente alla disciplina processualpenalistica, nel procedimento disciplinare la difesa tecnica è eventuale e non obbligatoria, tanto che non viene nominato alcun difensore d'ufficio.

Ciò fa emergere un problema interpretativo sulla rilevanza del legittimo impedimento del difensore, problema comunque risolto dal CNF che ha ammesso il legittimo impedimento del difensore come causa di rinvio, sempre però sulla base degli stretti criteri e dei rigidi presupposti processualpenalistici: "Perché possa ritenersi sussistente l'impedimento dell'avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l'impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità

assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) 'prevalente' impegno difensivo. Conclusivamente, l'impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio." (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020)<sup>1</sup>.

Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Leonard 的是 LEONARDO 17.05.2021 10:03:14 UTC

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda altresì Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4909 - Pres. Santacroce; rel. Romis: "L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso".